

COMUNE DI SPINONE AL LAGO
(Provincia di Bergamo)

Regolamento Polizia Urbana

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 21
del 30/04/2015**

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

PARTE PRIMA

Art. 2 Definizioni

TITOLO II SICUREZZA URBANA

Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini

Art. 4 Comportamenti vietati

Art. 5 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

Art. 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 8 Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 9 Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Art. 10 Sgombero della neve – doveri frontisti

Art. 11 Cautela per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 12 Condizione sicura e custodia di cani e di altri animali

Art. 13 Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 14 Regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti

Art. 15 Colonie feline

TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 16 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

Art. 17 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 18 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

Art. 19 Attività ludiche nei luoghi pubblici

Art. 20 Recinzione e manutenzione dei terreni

Art. 21 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

Art. 22 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

Art. 23 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

Art. 24 Disposizioni sul verde

Art. 25 Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale

TITOLO IV TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 26 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 27 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

Art. 28 Rumori e schiamazzi in sede stradale

Art. 29 Abitazioni private

Art. 30 Sale giochi: prescrizioni

Art. 31 Orari delle attività commerciali

TITOLO V ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 32 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 33 Negozi e articoli per solo adulti

Art. 34 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi

Art. 35 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

Art. 36 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

Art. 37 Artista di strada

Art. 38 Manifestazione temporanee

Art. 39 Raccolta stracci

Art. 40 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO VI SANZIONI

Art. 41 Sistema sanzionatorio

Art. 42 Sanzioni

Art. 43 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

Art. 44 Ripristino o rimozione delle opere abusive

PARTE SECONDA

TITOLO VII AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

Art. 45 Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art. 46 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

Art. 47 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

Art. 48 Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

PARTE TERZA

TITOLO VIII POLIZIA ECOLOGICO – AMBIENTALE

Art. 49 – Tutela della vegetazione

Art. 50 – Fauna

Art. 51 – Ambiente

Art. 52 – Pascolo

Art. 53 – Vigilanza e controllo

Art. 54 – Introito e destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 55 Abrogazione norme

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme ed i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza, favorendo una permanente vicinanza tra l'Unione ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare il regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, nonché favorire e promuovere la qualità della vita.

2. Il regolamento si suddivide nelle seguenti parti:

PRIMA PARTE

Titolo II – Sicurezza urbana.

Titolo III – Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza

Titolo IV – Tranquillità delle persone

Titolo V - Attività lavorative

Titolo VI – Sanzioni

SECONDA PARTE

Titolo VII - Azioni di convivenza civile e coesione sociale

TERZA PARTE

Titolo VIII - Polizia Ecologico - ambientale

3. Il regolamento specifica non solo le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, ma anche i comportamenti virtuosi della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere il territorio dell'Unione sempre più bello, aperto e vivibile.

PRIMA PARTE

Art. 2 – Definizioni

1. Nella prima parte del regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabile i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

- b) La convivenza civile definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene ed al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico e di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello, è garantito da tutti i comportamenti che danno vita all'armonia della comunità ed al rispetto reciproco tra i suoi membri. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
- c) La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
- d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali ed industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

Art. 3 – Collaborazione tra Unione Comunale dei Colli e cittadini

- 1. L'Unione, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possono disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4 – Comportamenti vietati

- 1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) intralciare o mettere in pericolo in qualsiasi modo la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;

- c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art. 5 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti ed a qualsiasi luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
2. E' vietato:
 - a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergere oggetti;
 - c) posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
 - d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
 - e) gettare a terra carte, mozziconi o qualsiasi altro oggetto;
3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi appositamente adibiti a depositi di bici ed in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né delle persone con mobilità ridotta. E' vietata la sosta sui marciapiedi quando la loro larghezza è inferiore a mt. 1,50.
4. Per le biciclette è obbligatorio l'uso delle piste ciclabili, escluse le piste cosiddette "fasce di suggerimento".

Art. 6 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

- 1 E' vietato accendere fuochi e falò, nonché dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi tipo di materiale. Con apposita ordinanza si può derogare al divieto, in ragione di particolari esigenze, per determinati luoghi, periodi e soggetti.
- 2 E' vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
- 3 E' fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori, quando sono superiori, considerando anche il luogo di emissione, alla nor-

male tollerabilità, ancorché non percettibili a livello sensoriale, e lesivi per la salute di chi li subisce.

Art. 7 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzature esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 8 – Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali o regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare, anche a mano senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 9 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, con le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazioni dell'abitazione, si potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di trenta giorni della notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza si potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile delle spese sostenute.
6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi della protezione civile, gli amministratori dei condomini devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio.

Art. 10 – Sgombero della neve – doveri dei frontisti

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri.
 - a. provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti sul suolo pubblico per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami.
 - b. segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza del regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
 - c. rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei fruitori degli stessi.
2. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici destinati al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada.

3. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazione di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.

Art. 11 – Cautela per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi ed ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. E' inoltre vietato sbattere tappeti e tovaglie, innaffiare piante e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare l'emissione di polveri, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti. Tale divieto non è operante nelle aree agricole e nei giardini.

Art. 12 – Condizione sicura e custodia di cani e di altri animali

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, fatta eccezione per le aree di sgambamento appositamente individuate, i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi o pubblici o privati.
3. I cittadini che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, individuati dall'Autorità competente, sono obbligati all'uso di museruola e guinzaglio, nonché a stipulare un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale. In caso di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario solo in seguito alla stipula dell'assicurazione. Per l'intera durata del sequestro, sarà il Comune a prendersi cura delle condizioni di salute dell'animale, con spese a carico del proprietario.
4. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno ed ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità.

5. Sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti.
6. E' vietato organizzare combattimenti tra animali.
7. E' obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico.
8. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accampamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Nei luoghi pubblici, comprese le aree di sgambamento, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi, che devono essere rimossi immediatamente per garantire l'igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida.
10. E' vietato tenere animali in condizioni tale da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.
11. Per qualsiasi segnalazione in merito a casi di abbandono o maltrattamento degli animali, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Locale.

Art. 13 – Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini ed i parchi. Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate e destinate al gioco-bimbi ove sia esposto apposito cartello di divieto.
2. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio comunale competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitarie; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso. L'ingresso ai cani è impedito nei negozi di alimentari ed all'interno dei locali in cui si preparano cibi.
3. E' vietato agli esercizi commerciali esporre in vetrina animali.
4. E' vietato l'accesso di animali negli ospedali, negli asili e nelle scuole, mentre è consentito nelle case di riposo, in caso di ricovero del proprietario o detentore, salvo espresso divieto dell'istituto.

5. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, fatto salvo l'obbligo di cui al punto 7 del precedente articolo¹². Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino, non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 14 – Regole per l'utilizzo degli animali

1. E' vietato l'attendamento, nel territorio dell'Unione - compresi i terreni privati, di circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.
2. Sono sempre vietati l'utilizzo e l'esposizione di rettili, per la tutela degli stessi animali e per evitare l'eventuale diffusione di malattie.

Art. 15 – Colonie feline

1. I Cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:
 - a) richiedere l'accreditamento all'ufficio competente del Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'accesso, all'alimentazione ed alla cura dei gatti. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
 - b) consegnare all'ufficio competente il censimento della colonia di propria competenza, provvedendo a trasmettere il numero dei gatti che le compongono ed i relativi dati identificativi; il censimento deve costantemente essere aggiornato del numero di gatti presenti in colonia e delle loro condizioni di salute.
2. La segnalazione di presenza di una colonia felina deve essere inoltrata dall'utenza, utilizzando apposita modulistica, al Comune competente ed alla UOT Sanità Animale del relativo Distretto Veterinario. Il Veterinario Ufficiale effettua il sopralluogo per verificare l'esistenza della colonia felina e lo status di animali a vita libera dei soggetti presenti, possibilmente in forma congiunta con la Polizia Locale o altro incaricato del Comune e, comunque, alla continua presenza del Referente della colonia felina. Il Veterinario Ufficiale raccoglie le informazioni del caso ed esprime il parere positivo o negativo per il formale riconoscimento della colonia, richiedendo anche la controfirma del Referente. A seguito del sopralluogo di cui sopra l'UOT Sanità Animale del Distretto Veterinario provvederà alla registrazione in Anagrafe Canina Regionale, con assegnazione automatica del numero di registrazione della colonia felina (solo in caso di avvenuto riconoscimento) ed alla trasmissione di copia di tutta la documentazione al Comune competente ed al Referente della colonia stessa.

TITOLO III -CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO

DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all’igiene ed al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza alla comunità – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all’armonia della comunità ed al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l’impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 16 – Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza

1. L’Unione promuove la convivenza civile attraverso l’attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell’ambiente.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l’ordinata convivenza civile, nonché provocare situazione di disagio.
3. E’ vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, rifiuti organici (bucce di banana, ecc ...) e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

Art. 17 – Comportamenti contrari all’igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla funzione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esporre al pubblico organi sessuali;
 - b. contrarre o concordare prestazioni sessuali a pagamento, con persone dedite alla prostituzione su strada; è vietato altresì esercitare la prostituzione;
 - c. propagandare ed esercitare prestazioni sessuali a pagamento in locali chiusi, anche se pubblicizzati come intrattenimenti e cure;
 - d. campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso;

- e. sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E' inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere e dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ed attrezzature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
- f. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
- g. utilizzare animali per l'accattonaggio: se rinvenuti in simili circostanze, gli animali saranno sequestrati dagli organi di Polizia;
- h. lavare veicoli ed animali sul suolo pubblico;
- i. abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale – così come somministrare in ambito urbano qualunque tipo di alimento ai piccioni selvatici;
- j. imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- k. ammassare oggetti di qualsiasi natura, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via. Fatte salve le norme di specifici regolamenti in materia, l'esposizione per il ritiro dei rifiuti solidi urbani, nelle zone pubbliche o private previste o consuete, deve avvenire un'ora dopo il tramonto del giorno precedente a quello di passaggio degli operatori del servizio di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno stesso.

Art. 18 – attività vietate nell'uso del suolo pubblico

- 1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata, fatte salve le disposizioni del codice della strada.
- 2. E' proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorare o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati):
 - a. l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;

- b. la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- c. il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 gradi.

Art. 19 – Attività ludiche

1. Il gioco e le attività ludiche in luogo pubblico non devono arrecare danno o costituire pericolo per persone e cose. È favorito il gioco di bambini e ragazzi nei cortili e nei giardini condominiali. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.
2. I gruppi di cittadini che vogliono organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la prevista autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

Art. 20 – Recinzione e manutenzione dei terreni

1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie ed al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti ad evitare il rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del codice della strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.
3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, creando condizioni di pericolo, causando danni o intralcio alla circolazione.

Art. 21 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del regolamento edilizio vigente.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere autorizzata dal comune.

3. Il comune ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.

Art. 22 – Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche, la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso d'urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, il comune provvede all'immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.
3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il comune si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

Art. 23 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini ed aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
 - a. cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b. entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia segnalato;
 - c. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;

- d. salire o comunque usare le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto o da parte di persone di età differente da quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati

Art. 24 – Disposizioni sul verde

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi ed aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni ed i veicoli in transito.
2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sui marciapiedi.
3. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Le disposizioni di cui ai punti sopra indicati si applicano anche ai proprietari di terreni pubblici.

Art. 25 – Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fermo restando le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità delle persone. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. la balneazione, laddove segnalata da apposito cartello;
 - b. compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati;
 - c. lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d. avviare e gestire stabilimenti balneari senza la necessaria autorizzazione;
 - e. gettare rifiuti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere.
2. I proprietari dei corsi d'acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni e allagamenti.

TITOLO IV – TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

L'Unione tutela la quiete e la tranquillità delle persone sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 26 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24:00 e le 7:00. I cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi e spettacoli.

Art. 27 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, i titolari ed i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili ed i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari ed i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, nonché i titolari di attività similari devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00.
2. Nel rispetto dell'articolo 28 del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica l'Amministrazione può ridurre – secondo quanto stabilito dai regolamenti di settore - l'orario di apertura dei singoli locali o sospenderne l'attività.

Art. 28 – Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, quando previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e delle tranquillità delle persone.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è obbligatorio attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 29 – Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 08.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

Art. 30 – Sale giochi: prescrizioni

Qualora non diversamente previsto da specifico regolamento, le sale da gioco debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 300 metri in linea d'aria dai luoghi di culto, da case di cura e di riposo, da luoghi educativi e ricreativi, nonché scuole di ogni ordine e grado

Art. 31 – Orari delle attività commerciali

Salvo quanto previsto dalla Legge, la disciplina degli orari delle attività commerciali presenti su territorio è stabilita con apposita Ordinanza del Responsabile del Settore competente previo atto di indirizzo della Giunta dell'Unione.

TITOLO V – ATTIVITA' LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse, le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 32 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio delle attività lavorative

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti ed adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante ai rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi ed oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela.

Art. 33 – Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione.
2. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi nel centro storico, nei pressi dei luoghi di culto, dei luoghi educativi e ricreativi, nonché delle scuole di ogni ordine e grado .

Art. 34 – Obblighi dei titolari di pubblici esercizi

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.

Art. 35 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 36 – Divieto di uso di contrassegni e stemma dell'ente

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del comune e dell'Unione nonché la denominazione di uffici o servizi di detti enti, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 37 – Artisti di strada

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli ospedali ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
2. Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:
 - a. dalle ore 9.30 alle ore 23.00 – dal 1 maggio al 30 settembre;
 - b. dalle ore 9.30 alle ore 20.00 – dal 1 ottobre al 30 aprile.
3. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è

da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito, Tale superficie può essere gratuitamente allargata fino ad un massimo di mq 20 in caso di installazioni artistiche (cosiddetta Urban Art).

4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti liquidi o altri oggetti insudicianti l'area interessata dell'attività in questione.
5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
6. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio rilascia nulla osta e un tesserino di riconoscimento che consente l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sei mesi.
7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con artisti di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
8. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

Art. 38 – Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici. In particolare le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti ad evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione in ogni caso oltre le ore 24.00.
4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

Art. 39 – Raccolta stracci

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico.

Art. 40 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. E' espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.
4. E' vietata la distribuzione di giornali locali, fogli o altri documenti che pubblicizzano, anche implicitamente, forme di prostituzione.

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 41 – Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Locale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

Art. 42 – Sanzioni

1. Le violazioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 11, 12 comma 9 e 10, 17 lettere a), l), 20, 24, art. 27 comma 2 art. 28 comma 2, art. 33, 39 e 40, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 ad euro 500 – pagamento in via breve euro 160.00.
2. Le violazioni di cui agli articoli 9, 17 lettera b. e c., 22 comma 2, 25 comma 2, 27 comma 1, 29, 36 sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 500.
3. Tutte le altre violazioni contenute nei titoli dal I al VII sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 – pagamento in via breve euro 50.00.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere presentato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 25.00 ed euro 50.00 – pagamento in via breve euro 50.00.
5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento descritto all'articolo 44, o non osservi i termini previsti, così come i cittadini che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, non esegua immediatamente gli interventi necessari, è soggetto a sanzione amministrativa compresa tra euro 80 ed euro 500 – pagamento in via breve euro 160.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. E' facoltà dell'Unione, con provvedimento della giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'Istat.

Art. 43 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzati e ai locali di attività autorizzate

1. Per motivi di pubblico interesse, può essere sospeso o revocato con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio, anche con eventuale chiusura dei locali.
2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la polizia locale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospesi o revocato.

Art. 44 – Ripristino o rimozione delle opere abusive

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusi-

ve, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione sia da realizzare immediatamente.

2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 42 c.3. In caso di mancata ottemperanza, si potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore ed invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando della Polizia Locale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c. 3. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

SECONDA PARTE

TITOLO VII – Azioni di convivenza e coesione sociale

Art. 45 – mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. L'Unione promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minori, per i quali l'Unione agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime, attivando le autorità preposte.
2. La Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tal proposito collabora con istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.
3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta ed attuata dal personale della Polizia Locale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in

cui l'azione conciliativa necessita di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.

4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.
5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

Art. 46 – Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

1. L'Unione intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato volte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti pubblico interesse.
2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente di volontariato non sarà retribuita. L'amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Art. 47 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minore

1. In casi di emergenza ed urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Locale ha il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno essere affiancati dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali.

3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Qualora i minori siano di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di Polizia. In tutti i casi succitati, viene trasmessa la relativa segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
4. Le misure di accompagnamento e ricovero precedentemente descritte devono essere attuate soprattutto in situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art. 48 – Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

1. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, i seguenti comportamenti:
 - a. il rispetto della dignità della donna e la promozione di pari opportunità;
 - b. soccorrere le persone in situazioni di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
 - c. rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi;
 - d. l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
 - e. l'aiuto alle persone anziane diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
 - f. educare al rispetto di tutti all'accoglienza ed all'armonia civile;
 - g. ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
 - h. la pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;
 - i. i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
 - j. l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;
 - k. l'apposizione, da parte degli amministratori dei condomini di una targa visibile, di qualsiasi materiale, nell'atrio degli edifici amministrati, contenete il proprio nomina-

tivo, l'indirizzo ed il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio;

- l. sgomberare dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei proprietari, gestori o affittuari, o da chi abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali davanti all'ingresso di abitazioni o esercizi commerciali, o provvedere ad eliminare eventuali pericoli per i passanti;
- m. illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne;
- n. assicurare gli immobili a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.

TERZA PARTE

TITOLO VIII – Polizia Ecologico - Ambientale

Art. 49 – Tutela della vegetazione

Fatti salvi tutti i limiti ed i divieti in materia di legislazione e degli atti amministrativi regolamentari emanati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, senza la preventiva autorizzazione comunale, è fatto divieto a chiunque di effettuare tagli e/o abbattimenti di vegetazione arborea ed arbustiva, ad eccezione dello scalvo periodico delle ceppaie e capitozze.

Sono fatte salve le prescrizioni e le limitazioni operative riguardanti i boschi e le zone a vincolo paesaggistico ambientale.

Non rientrano nel presente regolamento le essenze arboree presenti nei vivai e nei giardini privati, prive di particolare pregio.

Qualunque tipo di taglio e/o abbattimento di essenze arboree ed arbustive dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa domanda ad Essa, su appositi moduli all'uopo predisposti.

Detta istanza, con allegata piantina topografica, dovrà contenere tutte le notizie utili per poter individuare l'esatta ubicazione del luogo dell'intervento, nonché la tipologia qualitativa e quantitativa dell'intervento da eseguirsi.

Il Responsabile del Servizio, previa verifica in loco, provvede a rilasciare la relativa autorizzazione contenente le prescrizioni di massima, riguardanti le modalità dell'intervento.

Prevvia emissione di apposita ordinanza, da rilasciarsi contestualmente all'atto autorizzativo, ad ogni tipo d'intervento sulla vegetazione arborea ed arbustiva, dovrà seguire, entro e non oltre 180 giorni

dalla data di cessazione delle operazioni di taglio, la totale sostituzione delle essenze prelevate, con il reimpianto di nuove piantine (allievi) della stessa specie.

La non ottemperanza a detta ordinanza comporterà l'adozione, d'ufficio, dei citati provvedimenti di ripristino ambientale, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione, con messa a ruolo esattoriale, nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, per la riscossione coattiva di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione, nonché la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 C.P.

E' fatto divieto a chiunque di bruciare le stoppie nei campi, la vegetazione spontanea lungo le rive e gli argini di tutti i corsi d'acqua, le scarpate, i terrazzamenti ed utilizzare, in detti luoghi sostanze diserbanti defoglianti ed arbusticide, nonché impiegare disalganti in tutti i corsi d'acqua dell'Unione.

E' fatto divieto a chiunque, di versare sul e/o nel terreno sali, oli esausti, prodotti chimici acidi o alcalini potenzialmente dannosi per la vegetazione.

Le essenze arboree che, previo censimento, vengano individuate dall'Amministrazione come esemplari di particolare pregio storico, naturalistico e paesaggistico - ambientale, sono soggette a massima tutela, evitando ogni tipo di intervento su di esse, fatti salvi i casi di particolare e documentata necessità ed urgenza.

In tale caso ogni tipo d'intervento dovrà essere realizzato seguendo scrupolosamente le prescrizioni operative imposte dall'Amministrazione.

Ogni singola violazione del presente articolo, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da altre leggi, comporterà nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 166,66), con possibilità di aumento, in base al danno arrecato ed all'eventuale profitto acquisito dal trasgressore e dal responsabile in solido e dall'ubicazione della zona interessata, nonché l'adozione dei provvedimenti di ripristino ambientale sopra citati.

Art. 50 – Fauna

E' vietato a chiunque maltrattare, sottoporre a sevizie, abbandonare animali, nonché detenerli in modo da arrecare loro sofferenze.

E' vietato a chiunque catturare animali randagi e/o vaganti, in sostituzione degli organi istituzionalmente preposti.

Il rinvenimento di animali vaganti sul territorio dell'Unione potrà essere segnalato all'Amministrazione per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani vaganti verrà richiesto l'intervento del Canile Sanitario dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo; il

soggetto ricoverato presso tale struttura potrà essere riscattato dal legittimo proprietario o, qualora quest'ultimo non dovesse essere rintracciato, trasferito al Canile Rifugio di riferimento del Comune ove sia avvenuta la cattura dopo che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria previsto dalla normativa vigente. Si rimanda, comunque, alle procedure del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.L. ed alla normativa in vigore.

E' vietata a chiunque la cattura dei gatti che vivono in libertà, fatta eccezione per l'eventuale cattura degli stessi ai fini di sottoporli a sterilizzazione o per eventuali trattamenti sanitari oppure per il loro trasferimento, quando deciso dal Sindaco e verso altra località idonea, previa acquisizione del parere del competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario.

E' fatto divieto a chiunque di detenere animali in spazi o locali angusti e malsani, privi di idonea illuminazione, di acqua e di cibo ed in assenza delle minime norme igieniche. Per gli animali allevati a scopi zootecnici si applicano le norme vigenti in materia relative alla detenzione e trasporto.

E' vietato a chiunque detenere cani legati con tana corta e/o sprovvisti di riparo dagli agenti atmosferici, la catena non deve avere una lunghezza inferiore a metri quattro, inoltre il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere in essa impigliato, con la possibilità di raggiungere in ogni momento il riparo, l'acqua ed il cibo.

E' fatto divieto a chiunque di lasciare vagare incustoditi i cani di ogni tipo e razza, su tutto il territorio dell'Unione, con particolare riferimento al centro abitato ed agli spazi pubblici in esso presenti (strade, piazze, parchi ecc..).

In detti luoghi i cani debbono essere sempre tenuti al guinzaglio o muniti di museruola. L'obbligo congiunto di guinzaglio e museruola è previsto per i cani dichiarati impregnativi (ad alto rischio di aggressività) o per tutti i cani sui mezzi pubblici di trasporto.

In ogni caso è vietato nutrire o comunque offrire cibo e/o bevande su suolo pubblico a qualsiasi animale, fatta eccezione per le colonie feline riconosciute.

E' fatto obbligo ai possessori dei cani di provvedere alla rimozione ed al corretto smaltimento delle deiezioni animali abbandonate negli spazi pubblici.

Fatte salve le sanzioni penali previste e quelle relative all'omessa custodia dei cani e raccolta delle deiezioni animali, per le quali è prevista singolarmente l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta Euro 50,00), nonché l'obbligatorietà alla rimozione, ogni singola violazione al presente articolo verrà punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 166,66)

Art. 51 – Ambiente

Fatte salve le sanzioni penali previste, è vietato a chiunque ogni tipo di smaltimento di rifiuti, di qualsiasi tipologia, al di fuori dei pubblici impianti d'esercizio ed in difformità con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in materia.

La non ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, comporterà nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di ripristino ambientale previste dagli articoli 14 e 50 del Decreto Legislativo 22/1997:

a) deposito – abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti:

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta Euro 50,00)

b) deposito – abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi e/o ingombranti:

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta di Euro 166,66)

c) deposito/abbandono incontrollato di ogni tipologia di rifiuti in acque superficiali e/o sotterranee:

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 166,66)

Ai sensi del D. Lgs. 22/1997, le violazioni di cui sopra, relative allo scorretto smaltimento di ogni tipologia di rifiuto, comporteranno, nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, l'obbligatorietà, con spese a carico dei medesimi di bonificare e ripristinare totalmente i siti inquinati, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste.

E' fatto divieto a chiunque di provocare fenomeni d'inquinamento idrico delle acque superficiali e/o sotterranee, del suolo e del sottosuolo, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal D. Lgs.152/1999.

Art. 52 – Pascolo

E' consentito effettuare il transito, la sosta ed il pascolo sul territorio comunale di armenti e greggi solo in conformità alle norme previste dal Regolamento specifico della Regione Lombardia.

Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.L. di pertinenza che provvede a informare l'A.S.L. di destinazione ed eventualmente le A.S.L. interessate al tragitto.

Art. 53 – Vigilanza e controllo

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata:

a) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze dell'Ordine;

b) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia Locale (Municipale e Provinciale)

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del precedente articolo 3 (Fauna), con esclusione dei commi 6 e 8, è demandata esclusivamente:

a) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze dell'Ordine;

b) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia Locale (Municipale e Provinciale);

c) agli appartenenti al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo.

Art. 54 – Introito e destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

L'iter sanzionatorio relativo alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie è regolato dalla L. 689/1981, dal DPR 571/1982 e dalla L.R. 90/1983.

Le somme relative alle sanzioni amministrative irrogate, vengono introitate Unione messe a bilancio e destinate a scopi di vigilanza, sensibilizzazione e tutela ecologica ambientale.

Art. 55 – Abrogazione norme

Sono abrogate le norme regolamentari contenute in altri testi contrastanti o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.